

quale fosse derivato dalla mala sua direzione.

XII. Nella detta Segretaria di questa Presidenza, e Comando di Marina, dovrà annotare un secondo Costituto, con cui si obblighi di servire per un intero Anno con tutte le Condizioni, e Doveri suespressi, e nel caso che non vi sian reclami, dovrà rinnovarsi d'Anno in Anno, nè potrà il Vivandiere congedarsi dal Servizio, se due Mesi prima non si presenti a questa Presidenza colla ricerca di sua dimissione. Ommettendo questo preventivo avviso, dovrà esso Vivandiere del proprio, o in suo difetto l'esibito Piaggio risarcire tutti quei danni, che derivar potessero alla Cassa dell'Ospitale dal trovarsi obbligata a provvedere sul momento la Vivandiera abbandonata prima del debito pattuito tempo.

XIII. Osservando il Vivandiere le discipline esposte negli Articoli antecedenti, gli sieno, dal Direttore del Pio Ospitale, corrisposti in equo Compenso Soldi sedici al giorno per ogni Individuo Infermo, o Ammalato.

Essendosi poi offerta a servire il Regio Ospitale nel detto Carico di Vivandiere la Persona di Santo de Pauli di Guglielmo, e dietro i lumi delle prese informazioni risultando ch'egli è Uomo benestante, di onesto Carattere, e fedele nell'esecuzione degli as-
sun-